

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018  
709/2018/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO - 31 MARZO 2019, DELLE  
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI  
TUTELA. MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 306/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 477/2018/R/gas;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 488/2018/R/gas (di seguito: TIVG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 14 dicembre 2018, protocollo Autorità 35713, di Snam Rete Gas di seguito: nota 14 dicembre 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli

dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 6, del TIVG, prevede, in particolare:
  - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
    - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;
    - d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall’anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG, prevede, in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
    - $QTF_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
    - $QTV_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
  - al comma 8.2, che l'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- $QTE^k$  è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- $E^k$  è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- $k$  sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota  $QTE^k$  di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, sia determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[ \frac{1}{0,25} \times \frac{365 \times PCS}{0,25} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k} + \left[ \frac{1}{PCS} \times (CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST}) \right]$$

dove:

- $CP_u^k$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $CR_r$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $CM^k$  è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $PCS$  è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
  - $CRV^l$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione 277/07, espressa in euro/Smc;
  - $CRV^{OS}$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
  - $CRV^{BL}$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;
  - $CRV^{ST}$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al *settlement gas*, espressa in euro/Smc;
- al comma 8.4, che l'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$  è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
  - $\lambda$  è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002032;
- al comma 8.5, che l'elemento  $QTV_t$  della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- al comma 8.7, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento  $QTF_i$  per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di  $QTE^k$ ,  $CM^k$  ed  $E^k$  attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento  $QTF_i$ .

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il valore dell'elemento  $QT_{PSV}$ , a copertura del trasporto nazionale, è stato fissato pari al costo per trasportare il gas, dal punto di entrata di Passo Gries, rilevante ai fini dei flussi di gas provenienti dall'*hub* TTF, al PSV;
- la deliberazione 306/2018/R/GAS ha approvato, con riferimento all'anno 2019, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas, modificando di conseguenza i valori degli elementi  $QT_{PSV}$  e  $QTF_i$ , rispettivamente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e dei costi di trasporto dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, nonché il valore della percentuale  $\lambda$  riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
- con nota 14 dicembre 2018 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità i dati di cui al comma 8.7 del TIVG.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$  relativi al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019;
- con riferimento all'elemento  $QT_{PSV}$ , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella 12 del TIVG;
- con riferimento alla componente  $QT_{i,t}$  relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare:
  - a) i valori dell'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella 5;
  - b) il valore della percentuale  $\lambda$  riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
  - c) per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019, il valore dell'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG

## DELIBERA

### *Articolo 1*

*Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

- 1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019, i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$ , di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

### *Articolo 2*

*Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019 dell'elemento  $QTV_t$*

- 2.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019, il valore dell'elemento  $QTV_t$ , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,015149 euro/GJ.

### *Articolo 3*

*Modifiche al TIVG*

- 3.1 A partire dal 1 gennaio 2019, il TIVG è modificato nei termini sotto indicati:
- al comma 8.4 le parole “fissata pari a 0,002032” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,002000”;
  - le Tabelle 5 e 12 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

**Tabella n. 5 – Elemento  $QTF_i$**

<b>Ambito tariffario</b>	<b>euro/GJ</b>
Ambito nord occidentale	1,344793
Ambito nord orientale	1,182004
Ambito centrale	1,337660
Ambito centro-sud orientale	1,278604
Ambito centro-sud occidentale	1,219800
Ambito meridionale	1,137715

**Tabella 12 – Elemento  $QT_{PSV}$**

<i>Dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014</i>	<i>Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015</i>	<i>Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016</i>
<b>euro/GJ</b>	<b>euro/GJ</b>	<b>euro/GJ</b>	<b>euro/GJ</b>
0,127751	0,142812	0,150291	0,150274
<i>Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017</i>	<i>Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</i>	<i>Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019</i>	
<b>euro/GJ</b>	<b>euro/GJ</b>	<b>euro/GJ</b>	
0,153201	0,141525	0,147144	

**Articolo 4**

*Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, così come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*